

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

10586-2018

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Responsabilità
del
commercialista

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente - R.G.N. 25731/2015
Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere - Cron. 10586
Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere - Rep. Q.I.
Dott. LINA RUBINO - Consigliere - Ud. 29/01/2018
Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25731-2015 proposto da:

(omissis) , (omissis) SAS, in
persona del legale rappresentante sig.ra (omissis)
(omissis) anche in proprio, (omissis) ,
elettivamente domiciliate in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , rappresentate e difese dall'avvocato

(omissis) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

2018

296

contro

(omissis) ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1458/2015 della CORTE

D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/01/2018 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

mu



FATTI DI CAUSA

1. Nel 2011 la società (omissis) s.a.s. (d'ora innanzi, per brevità, "la (omissis)") e le sue due socie ((omissis) (omissis) e (omissis)) convennero dinanzi al Tribunale di Milano (omissis) , esponendo che:

-) ad (omissis) , di professione commercialista, era stata affidata dalle attrici la gestione della contabilità e dei connessi adempimenti della società (omissis), società avente per oggetto sociale l'esercizio d'una impresa di ristorazione;

-) tra il 2004 ed il 2006 l'amministrazione finanziaria aveva notificato sia alla società che alle due socie, presso lo studio del commercialista, un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta sul contratto di compravendita dell'azienda gestita dalla società (omissis), e successivamente vari avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi dovute per gli anni 2001, 2002 e 2003;

-) il convenuto non aveva informato le proprie clienti della notifica dei suddetti avvisi; non le aveva messe al corrente della possibilità di aderire all'accertamento, ottenendo così una riduzione delle sanzioni; non aveva impugnato alcuni dei suddetti avvisi, e quelli che erano stati impugnati lo erano stati solo in nome della società, non nell'interesse delle due socie, ed in ogni caso il ricorso era stato rigettato dal giudice tributario sia in primo che in secondo grado.

Dedussero le attrici che, attraverso le suddette condotte, il convenuto aveva loro causato un danno, pari alle maggiori imposte ed alle sanzioni che esse erano state costrette a pagare all'erario.

2. Con sentenza n. 2479 del 2014 il Tribunale di Milano rigettò la domanda.

Il Tribunale ritenne:



-) non esservi prova del fatto che il commercialista omise di avvertire le clienti dell'avvenuta notifica dell'avviso di rettifica inerente l'imposta di registro;

-) che la scelta del professionista di non impugnare il suddetto avviso di rettifica non fu colposa;

-) che la circostanza che gli avvisi di accertamento notificati nel 2006 fossero stati impugnati tempestivamente in nome della società, ma tardivamente in nome delle socie era irrilevante, giacché l'eventuale accoglimento del ricorso proposto dalla società avrebbe giovato anche alle due socie di essa;

-) la soccombenza della società (omissis) nel giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento non fu dovuta a responsabilità del professionista, giacché le attrici non provarono di aver fornito al commercialista la documentazione che, se prodotta in giudizio, avrebbe consentito l'accoglimento del ricorso;

-) in ogni caso, gli avvisi di accertamento notificati alla società ed alle due socie erano dovuti a gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, irregolarità che andavano ascritte alla società e non al suo commercialista, in quanto esse erano consistite nella mancata emissione di scontrini e fatture.

Tale decisione venne appellata dalle parti soccombenti.

3. Con sentenza 1° aprile 2015 n. 1458 la Corte d'appello di Milano rigettò il gravame, sostanzialmente confermando le valutazioni compiute dal primo giudice.

La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla (omissis), da (omissis) e da (omissis), con ricorso fondato su undici motivi.

L'intimato non si è difeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano formalmente la "*violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.*".

Nell'illustrazione del motivo sostengono che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che non vi fosse prova che il commercialista non le avesse informate della ricezione della notifica dell'avviso di rettifica relativa all'imposta di registro.

1.2. Si può ritenere un *lapsus calami* la denuncia della "*violazione dell'art. 360 c.p.c.*" da parte della sentenza impugnata, evidente essendo che la Corte d'appello non ha applicato e non doveva applicare una norma dettata per il giudizio di cassazione. E' plausibile, infatti, che la difesa delle ricorrenti avesse inteso denunciare che la sentenza impugnata presentasse il vizio *di cui* all'art. 360, n. 5, c.p.c.. Tanto sia detto anche per i successivi motivi di ricorso, i quali tutti si aprono con la lamentata "*violazione dell'art. 360 c.p.c.*". m

1.3. Nondimeno, anche così riletto il motivo di ricorso, esso resta manifestamente inammissibile.

In primo luogo, infatti, le ricorrenti lamentano il vizio di cui all'articolo 360, n. 5, c.p.c., ma non illustrano quale sarebbe stato il "fatto decisivo" trascurato dalla Corte d'appello.

In secondo luogo, quel che più rileva, il motivo lamenta nella sostanza un'erronea valutazione delle prove, censura ovviamente non consentita in sede di legittimità.

1.4. Nella parte finale del motivo, nonostante la sua intitolazione, le ricorrenti censurano la mancata ammissione delle prove testimoniali da esse richieste: ma anche tale censura è inammissibile ai sensi dell'art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., dal momento che le ricorrenti né



hanno trascritto i capitoli delle prove che assumono illegittimamente rigettate, né hanno ulteriormente illustrato tale doglianza, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, richiesto a pena di inammissibilità della norma appena ricordata.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 5, c.p.c., l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che non costituì colpa, per il professionista convenuto, la scelta di non impugnare l'avviso di rettifica dell'imposta di registro. Sostengono che quell'imposta non era dovuta, che le ragioni addotte dalla Corte d'appello per rigettare la loro domanda sono state "illogiche".

2.2. Il motivo è inammissibile per totale inintelligibilità. Gioverà ricordare, al riguardo, che un ricorso per cassazione è un atto nel quale si chiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:

- (a) quale sia stata la decisione di merito;
- (b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;
- (c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.

Nel nostro caso, a parte qualsiasi rilievo sulla consequenzialità e sulla coerenza logica della tecnica scrittoria adottata dalla difesa delle ricorrenti, resta il fatto che nelle deduzioni contenute alla p. 55 del ricorso non è ravvisabile alcuna chiara censura.

Sul piano dell'analisi del periodo, in buona sostanza in esse si dice soltanto che la Corte d'appello avrebbe dovuto accogliere la domanda, e non lo fece. Il che propriamente non è una censura, ma una

me



contrapposizione della propria valutazione a quella del giudice di merito.

Sul piano della logica formale, le ricorrenti non spiegano in cosa sia consistito l'errore, e quale la diversa regola da applicare.

Un ricorso così concepito non può che dirsi inammissibile per totale aspecificità.

Né rileva la circostanza che la sentenza impugnata contenesse errori di diritto più o meno evidenti.

Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d'ufficio, né può pretendersi che essa *intuisca* quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come già ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).

mu

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano che la sentenza d'appello sia *"ingiusta ed erronea in violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c. e 111 cost."*.

Nell'illustrazione del motivo, di ostica decodificazione, le ricorrenti sembrano prospettare una censura così riassumibile:

(-) il commercialista ha impugnato tardivamente l'avviso di accertamento notificato alle due socie della società *(omissis)*.

(-) la Corte d'appello ha escluso che tale condotta fosse colposa;

(-) la Corte d'appello ha errato nel compiere tale valutazione; l'errore commesso dal commercialista invece c'era, e consistette nel fatto di avere ritenuto che la richiesta di accertamento con adesione formulata in nome e per conto della società, bastasse di per sé a prorogare i termini per l'impugnazione dell'avviso di liquidazione anche per le due socie.



3.2. Il motivo è inammissibile, per più ragioni.

In primo luogo perché le ricorrenti, pur formalmente invocando il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (e cioè l'omesso esame d'un fatto decisivo), in realtà non prospettano alcun omesso esame di fatti decisivi.

In secondo luogo il motivo è inammissibile per totale difetto di decisività: infatti l'errore del commercialista, consistito nel proporre tardivamente un ricorso avverso un atto impositivo, in tanto può ritenersi produttivo di danno, in quanto si deduca e dimostri che, se tempestivamente proposto, quel ricorso sarebbe stato verosimilmente accolto.

Deduzione e dimostrazione che, nel caso di specie, non risulta essere stata prospettata dinanzi al giudice di merito, né le ricorrenti deducono dove, quando ed in che modo avvennero l'una e l'altra, nel corso del giudizio di merito, anche in questo caso in violazione del precetto di specificità del ricorso, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c..

mu

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo le ricorrenti lamentano (questa è la qualificazione che il Collegio ritiene di dare al motivo in esame, anch'esso niente affatto perspicuo) che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la colpa del commercialista consistita nel non aver prodotto, nel giudizio dinanzi la commissione tributaria avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione relativo all'Irpef, la documentazione a sostegno dell'impugnazione.

Deducono che *"per i documenti da produrre nel giudizio in commissione tributaria era il professionista che doveva valutarli con la dovuta diligenza, anche in base alle richieste dell'ente impositore"*



(...); risulta difficile pensare che il professionista non era in possesso della relativa documentazione".

4.2. Il motivo è inammissibile, per due ragioni.

In primo luogo, perché quello in esso denunciato non è affatto un vizio di omesso esame d'un fatto decisivo, quanto piuttosto di valutazione delle prove.

Ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (*ex permultis*, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che *"la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione"*). (m)



In ogni il motivo non contiene nessuna motivata censura alla sentenza impugnata, ma solo una espressione ottativa (*"riesce difficile pensare che"*).

5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo le ricorrenti lamentano, formalmente richiamando l'art. 360, n. 5, c.p.c., che la sentenza d'appello sarebbe erronea, nella parte in cui ha ritenuto che la notifica degli avvisi di accertamento, e poi la soccombenza nel giudizio di opposizione avverso gli stessi, fu dovuta alle gravi irregolarità fiscali e contabili commesse dalle attrici, e non alla condotta del professionista.

Sostengono che il convenuto *"era perfettamente a conoscenza che gli avventori del locale pagavano a pranzo all'incirca lire 15.000 e non lire 40.000"*.

Sostengono che, di conseguenza, fu il professionista a redigere per conto delle socie una dichiarazione fiscale errata.

5.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, in primo luogo perché non prospetta alcun vizio di omesso esame di fatti decisivi.

In secondo luogo, perché prospetta questioni squisitamente di merito. In terzo luogo perché la condotta colposa ascritta al convenuto nell'illustrazione del motivo (ovvero la redazione di una dichiarazione dei redditi errata) appare nuova: di essa non si fa cenno nella sentenza impugnata, né le ricorrenti deducono in quale atto ed in quali termini, nei gradi di merito, prospettarono tale profilo di colpa professionale.

6. Il sesto motivo di ricorso.



6.1. Col sesto motivo le ricorrenti tornano a lamentare, formalmente richiamando l'art. 360, n. 5, c.p.c., l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

6.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, per le ragioni già indicate *supra*, § 4.2.

7. Il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso.

7.1. Le ricorrenti, dopo avere contraddistinto con i numeri da 1 a 6 i motivi sin qui esaminati dalla p. 67 del ricorso in poi iniziano una nuova numerazione, e prospettano altri cinque motivi di ricorso.

I primi quattro di tale secondo gruppo di motivi sono totalmente sovrapponibili a quelli appena illustrati, e sono inammissibili per le medesime ragioni.

8. L'undicesimo motivo di ricorso.

8.1. Con l'undicesimo motivo di ricorso (contraddistinto dal n. 5, illustrato alle pp. 77 e ss. del ricorso) le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 5, c.p.c. "*la violazione degli articoli 2043 c.c. e 96 c.p.c.*".

Sostengono che essendo le loro domande fondate, esse non potevano essere condannata per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c.. Saggiungono che l'appellato non aveva neanche invocato tale condanna.

8.2. Il motivo è tanto inammissibile quanto infondato.

E' inammissibile, perché manca totalmente di illustrazione; è infondato in quanto il testo dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. vigente *ratione temporis* consentiva la condanna anche d'ufficio.



9. Le spese.

9.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la *indefensio* dell'intimato.

9.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di la
(omissis) s.a.s. , (omissis) e (omissis)

(omissis), in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 29 gennaio 2018.

Il Presidente

(Giacomo Travaglini)

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ogg. - 4 MAG. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA